

**“LA NORMATIVA SULLA DISABILITÀ:  
VERIFICA, VALUTAZIONE E ESAME DI STATO”**

**BIELLA - 24 NOVEMBRE 2016**

**D.T. Elisabetta Milazzo**

# NORMATIVA



**L. 517/77**

**L. 270/82**

**C.M. 262/88**

**L. 104/92**

**C.M. 199/79**

**C.M.250/85**

# Diritto allo studio

Evoluzione storica

- **Obbligo scolastico**
- **Diritto di accesso**
- **Diritto al successo formativo**

# Azione didattica e successo formativo

## INTEGRAZIONE

L 517/77

*«Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi del ....»*

*«Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali»*

## INCLUSIONE

**Linee Guida per l'integrazione SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ del M.I.U.R. Prot. n. 4274/09 - La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità**

L'art 24 dedicato all'educazione riconosce "il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita...."

# La risposta i bisogni

PDF

PROGETTO  
DI VITA

PEI

SCELTA  
DELLE METODOLOGIE

# **Progettare con “strabismo a tre occhi”** *(lanes)*

**1) In modo individualizzato**

**2) In modo integrato al contesto della classe**

**3) Con un occhio al “progetto di vita”**

# Art. 12, co. 5, Legge 5 febbraio 1992, n. 104

PDF

- Soggetti
- Tempi
- Assi del P. D. F.
  - Cognitivo
  - affettivo-relazionale
  - Comunicazionale
  - Linguistico
  - Sensoriale
  - motorio-prassico
  - Neuropsicologico
  - dell'autonomia
  - dell'apprendimento

# Art. 12, co. 5, Legge 5 febbraio 1992, n. 104

## PEI

- INTERVENTI
- FINE
- SOGGETTI

si articola nelle seguenti parti:

- 1. dati dell'alunno**
- 2. contesto scolastico**
- 3. aree di intervento e obiettivi a breve e medio termine**
- 4. modalità di intervento**
- 5. verifica e valutazione**



PRESENTAZIONE OBIETTIVI DIDATTICO – EDUCATIVI  
ev. integrazione di  
INTERVENTI RIABILITATIVI EXTRA SCOLASTICI E/O FAMILIARI

# PROGETTO DI VITA


## **LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ del 2009**

### **Punto 1.4.**

Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.

Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di "un futuro possibile", deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.

# azioni



1



2



3



4



5

**Acquisizione  
e delle  
informazioni  
sull'alunno**

**Osservazione  
e valutazione  
iniziali**

**Progettazione  
del Piano  
Educativo  
Individualizzato**

**Valutazioni  
periodiche e  
finali**

**Incontro di  
verifica  
finale del  
P.E.I.**

**Elaborazione  
del Profilo  
Dinamico  
Funzionale**

# SCelta DELLE METODOLOGIE


## LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA del 2009

### **Punto 2.2** Le strategie didattiche e gli strumenti

La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo *in tempi*, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. E' importante allora che i docenti curricolari attraverso i numerosi centri dedicati dal Ministero dell'istruzione e dagli Enti Locali a tali tematiche acquisiscano le conoscenze necessarie per supportare le attività dell'alunno con disabilità anche in assenza dell'insegnante di sostegno.


**I nodi  
problematici**



**La professionalità  
del docente**

# I gruppi di lavoro

# Competenze multilivello



# L. 104/92 ART 12 E DPR 24/02/1994

## GLHO

### Gruppi di lavoro operativi per singoli allievi

#### COMPOSIZIONE

- DS
- DOC COORDINATORE
- DOC. SOSTEGNO
- ASSISTENTI  
AUTONOMIA
- REF. ASL
- GENITORI
- RAPPRESENTANTI  
DEGLI ENTI CHE SI  
OCCUPANO  
DELL'ALUNNO

#### COMPITI

- programma e verifica le  
specifiche attività scolastiche  
ed extrascolastiche  
predispone il P.D.F. e il P.E.I.
- verifica l'attuazione e  
l'efficacia nell'intervento  
scolastico
- discute eventuali modifiche  
all'erogazione del sostegno  
didattico.

# GLHI      GLI

## CIRC. MIN 8 DEL 6 MARZO 2013

- Fermo restando quanto previsto dall'art.15 comma 2 della L.104/1992, i compiti del gruppo di lavoro e di studio di Istituto si estendono le problematiche relative ai BES
- tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola
- *(funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi*



# L. 104/92 ART. 15

DM 26 GIUGNO 1992

## **GLH**

### **Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica**

- Istituiti presso gli USP
- consulenza e proposta
- Consulenza alle singole scuole
- Collaborazione EE.LL e USL
- Impostazione e attuazione dei PEI
- Ogni altra attività finalizzata all'integrazione

## **GLHI**

### **Gruppi di lavoro e di studio d'Istituto**

- Istituiti presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado
- Compiti di studio e di lavoro
- Composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
- Collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

**DETTI ANCHE GLIP**

**DETTI ANCHE GLIS**

# DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27 DICEMBRE 2012

- PARAGRAFO 2

L'organizzazione territoriale per l'inclusione prevede quindi:

- i GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l'Inclusione;
- I GLH di rete o distrettuali,
- i Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario e
- almeno un CTS a livello provinciale.

Affianca il GLH e il GLHI  Ruoli complementari

# Gli strumenti di intervento

# PROGRAMMAZIONE

può essere

# 1. curricolare

il PEI può prevedere gli stessi obiettivi della classe ma una valutazione svolta in modo diverso norma per gli alunni che presentano solo difficoltà motorie o sensoriali.

Può essere per «obiettivi minimi»

- Ruolo del CdC
- Corrispondenza
- Titolo di studio
- Criteri e i metodi di valutazione
- Raggiungimento

# EQUIPOTENZA

## 2. differenziata

Gli obiettivi del PEI sono difforni da quelli dell'ordinamento di studi della classe e l'alunno non può quindi conseguire il titolo di studio.

- La famiglia
- Ammissione alla classe successiva
- Scheda di valutazione

# ATTENZIONE

- *NEGLI ANNI SUCCESSIVI prosegue automaticamente la programmazione differenziata*
- *Il Cdc se ne ravvede l'opportunità, può deliberare il rientro dalla programmazione differenziata modificando il PEI dell'alunno in modo tale che sia riconducibile ai programmi*
- *il percorso dell'allievo torna ad avere valore legale*
- *Informazione alla famiglia*

## **O.M. 90/2001**

*In caso di ripetenza , il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato [...]*

*Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità con gli artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.*

# Verifica e valutazione

## **SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 215/1987**

“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione “

## **PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 348/1991**

“Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio , che prescindendo da un obiettivo accertamento di competenze effettivamente acquisito.

....Il titolo di studio non può essere conseguito da chi rimane al di sotto di quella soglia di competenze che è necessaria per il conseguimento del titolo”.

Al fine del rilascio del titolo di studio, sono importanti le conoscenze, competenze e le capacità conseguite e non il percorso fatto per conseguirle.

## **Art. 318 ( D.lgs. 297/94) Valutazione del rendimento e prove d'esame**

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso di ausili loro necessari.

## **VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**

(DPR 122/ 2009 –ART. 9)

La valutazione degli alunni con disabilità' è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.

La valutazione in decimi va rapportata al P. E. I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell' alunno con disabilità.

Si rammenta inoltre che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.

**Linee-guida agosto 2009**

- **La valutazione è un diritto**
- **Non è compito del solo docente «di sostegno»**
- **Corresponsabilità del CdC**
- **Deve riferirsi al percorso individualizzato, dunque al PEI**



## **SI VALUTANO**

**I progressi effettuati dall'allievo in riferimento ai livelli di partenza e agli obiettivi proposti**

**Ha valore formativo in quanto:**

- 1) Valorizza il percorso individuale**
- 2) Sottolinea anche le piccole conquiste effettuate**

SITUAZIONE  
DI PARTENZA

OBIETTIVI  
INDIVIDUALIZZATI

VALUTAZIONE  
ALLIEVI CON PEI

PERCORSI  
FORMATIVI ADEGUATI

STRUMENTI VALUTATIVI  
ADEGUATI



# EQUIPOTENZA

Modalità  
di realizzazione

tempi

estensione

Modalità di  
somministrazione

contenuto

# CRITERI

## per la progettazione di una prova equipollente

### RISPETTO AI CONTENUTI:

- Ridurre la complessità concettuale con eventuali sostituzioni
- Valorizzare gli aspetti operativi dei saperi
- Mirare all'individuazione dei nuclei essenziali delle conoscenze e delle competenze

### RISPETTO ALLE FORME REALIZZATE:

- Utilizzare tracce, schemi, mappe
- Utilizzare strumenti compensativi (computer con programmi di divedoscrittura,..)
- Valorizzare i punti di forza

# in generale . . .

- devono essere familiari
- fanno riferimento esclusivamente alle conoscenze, abilità e competenze indicate nel PEI
- devono riuscire a «misurare» le conoscenze , le competenze e le competenze che sono sottoposte a controllo
- devono riferirsi sia a criteri assoluti sia a criteri di progresso personale

# Esame di stato

## ART. 22, OM. N. 252/2016

### PROVE EQUIPOLLENTI:

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Cdc, predispone PROVE EQUIPOLLENTI a quelle assegnate agli altri candidati.

Tali prove possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi o nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

## ART. 22 O.M. 252/2016

### DOCENTE DI SOSTEGNO E ALTRE FIGURE DI SUPPORTO:

- Per la predisposizione delle prove d'esame la Commissione può avvalersi di personale «esperto»
- Per lo svolgimento delle prove la Commissione se del caso si avvale dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'a.s.
- Il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto dell'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente di commissione sulla base del documento del Cdc, acquisito il parere della Commissione

## ART. 22 O.M. 252/2016

### CANDIDATI NON VEDENTI/ CANDIDATI IPOVEDENTI:

- NON VEDENTI: I testi della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> prova sono trasmessi dal MIUR anche tradotti in linguaggio braille sulla base della preventiva richiesta delle scuole
- Per i candidati che non conoscono il braille si possono richiedere ulteriori formati (audio / testo), autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.
- IPOVEDENTI: i testi della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle scuole che indicano a SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

## ART. 22 O.M. 252/2016

### PROVE PER CANDIDATI RICOVERATI E/O PRESSO CASE DI RECLUSIONE:

- Solo in casi eccezionali, debitamente documentati, sarà possibile richiedere alla struttura tecnica esami di stato, per il tramite dell'USR, apposito plico cartaceo che, come per le prove in Braille, sarà possibile ritirare presso l'Amministrazione Centrale.
- In ogni caso per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla struttura tecnica (segr.servizioispettivo@istruzione.it).

## ART. 4 COMMA 23.1 O.M. 252/2016

**Prove per candidati fuori sede:** Candidati degenti in luoghi di cura, ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.

- Le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
- In tali casi il DG può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica, provvedendo anche per la parte di relativa vigilanza.
- Stessa modalità si applica per gli Esami di Stato del secondo ciclo degli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo a cui sono sottoposti.

## ART. 22 O.M. 252/2016

TEMPI PIU' LUNGI NELL'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE/ COLLOQUIO (art. 16, comma 3, l. 104/1992)

- Anche per quelle grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutive, musicali e coreutiche, non è possibile, di norma, che comportino maggior numero gg. rispetto a quelli stabiliti dal calendario esami
- Tuttavia in casi eccezionali la Commissione può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

ART. 2, COMMA 8; ART. 22 COMMA 7 OM. 252/2016

## CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I) – (continua)

- Qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone unicamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute.
- La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve risultare sui tabelloni all'albo dell'I.S. nello stesso modo in cui viene pubblicato il mancato svolgimento di prove scritte da parte di candidati assenti.
- Il riferimento delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non sui tabelloni

## ART. 22 O.M. 252/2016

### CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I) – (continua)

- Il punteggio complessivo delle prove scritte, registrato a verbale, verrà calcolato automaticamente con l'utilizzo di *Commissione web* o valutato proporzionalmente.
- La valutazione finale risulterà nei tabelloni all'albo senza indicazione del fatto che si riferisce al percorso didattico differenziato.
- Tale valutazione risulterà altresì nell'attestato di cui al D.P.R. 323/1998, art. 13

## ART. 22 O.M. 252/2016

### CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I) – (continua)

- Agli alunni ammessi dal Cdc a svolgere un percorso di studio conforme alle L.G. e alle IND. NAZ. e a sostenere l'esame di stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno, un credito scolastico sulla base di valutazione riferita al P.E.I.
- Per lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui all'art.2, commi 6/7.

ART. 2, COMMA 8; ART. 22 – O.M. 252/2016

## CANDIDATI VALUTATI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO (P.E.I)

- Sono ammessi a sostenere (**sulla base di puntuale e motivata delibera del Cdc**) prove differenziate coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 D.P.R. 323/1998.
- Sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, comma 4, O.M. 90/2001.
- I testi delle prove scritte **sono elaborati dalla Commissione** sulla base della documentazione fornita dal Cdc.

**Allievi diciottenni**

**C.M. 17/2010**

**C.M. 51/2014**

**C.M. 22/2015**

**Consiglio di stato, parere n. 3333/2006**

**Le Linee Guida MIUR 2009**

**nota 4561 del 5/7/2011**